

PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA

Legge n. 4 del 14 gennaio 2013

SULLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

COMUNICATORE C.U.I.

COMUNICAZIONE UMANA INTERATTIVA

Le finalità della Legge n. 4/2013

La legge n. 4/2013 è volta a tutelare coloro che fruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale, ancorché prestati da Professionisti non organizzati in ordini, collegi o albi, all'insegna della massima trasparenza. Nell'ambito di tale finalità, la legge riconosce la natura di professione all'attività di coloro che prestano tali servizi e ne disciplina e valorizza la qualità.

1. LIBERTA' DI ESERCITARE UNA PROFESSIONE

All'art.1, comma 2, la legge n. 4/2013 definisce come «**professione non organizzata in ordini o collegi**» “[...] **l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale** ...”. Contestualmente esclude da questa definizione le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi specifici disciplinati da apposite normative (es.: professioni sanitarie, mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio).

All'art.1, comma 4 la sopracitata legge afferma che “*l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica* [...]” Essa individua essenzialmente tre categorie di Professionisti (anche se non le enuncia esplicitamente in questi termini):

- i Professionisti che, nel rispetto delle norme della legge, possono autoregolamentarsi (art. 6, comma 1);
- i Professionisti che possono certificarsi individualmente secondo le norme tecniche UNI/CEN;
- i Professionisti che possono aderire e fare attestare da un'Associazione Professionale la propria qualità professionale e gli standard qualitativi che essi mantengono nel tempo.

2.COSA CONTRADDISTINGUE IL PROFESSIONISTA DELLA LEGGE N. 4/2013

All'art.1 , comma 3 la suddetta legge stabilisce che *“Chiunque svolga una delle suindicate professioni deve obbligatoriamente contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della presente legge”*.

Alla luce di quanto prescritto, emergono le differenze riportate nella tabella sottostante.

Esempio di dicitura che il Professionista NON aderente ad una Associazione professionale potrebbe inserire	Esempio di dicitura che il Professionista aderente Comunicatore C.U.I. potrebbe inserire
<i>Professionista operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013</i>	Professionista, Socio Qualificato Comunicatore C.U.I. n.XYZ. operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013

E' di grande utilità, per i Soci COMUNICATORE C.U.I. , contraddistinguere più marcatamente la propria qualità professionale adottando tale dicitura con il riferimento alla qualificazione COMUNICATORE C.U.I., in questo modo essi si presentano al mercato con un'importante **referenza, ovvero l'attestato di qualificazione professionale rilasciato dalla loro Associazione.**

3.CHI DEVE APPORRE LA DICITURA “PROFESSIONISTA COMUNICATORE C.U.I. DI CUI ALLA LEGGE 4/2013”

Sono tenuti ad inserire tale dicitura in ogni documento e rapporto scritto con il cliente tutti i Professionisti che si rapportano in quanto tali al Cliente.

Il Cliente può ad esempio essere, nel caso di COMUNICATORE C.U.I. , un'Associazione di volontariato, una struttura socio-sanitaria, una società sportiva, docenti di ogni ordine e grado, banche, ecc, che si rivolge al socio COMUNICATORE C.U.I. chiedendogli di usufruire delle sue capacità e conoscenze/servizi.

Sono tenuti all'apposizione di tale dicitura anche i Professionisti che operano all'interno di società che si rivolgono al Cliente in quanto Professionisti.

Ad ogni modo, per interpretare correttamente la norma, occorre, comunque, tenere presente che il principio ispiratore del legislatore è stato marcare una netta differenza tra il Professionista disciplinato da questa legge e quello che fa riferimento a Ordini, Collegi, Albi o Elenchi speciali: essi sono disciplinati da altre, specifiche normative di legge.

4.L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

La Legge n. 4/2013 stabilisce che i **Professionisti possano**, su basi volontaria, **riunirsi in Associazioni professionali** “con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza” (Art. 2, comma 1).

COSA FA L'ASSOCIAZIONE PER I SUOI SOCI E PER L'UTENZA	OBBLIGHI PER L'ASSOCIAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ valorizzare le competenze degli associati; ➤ agevolare, così, la scelta da parte degli utenti sulla base delle competenze comprovate dall'Associazione; ➤ garantire il rispetto delle regole deontologiche; ➤ garantire la tutela degli Utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ gestione democratica dell'Associazione, ➤ trasparenza delle attività e degli assetti organizzativi, ➤ promozione della formazione continua degli associati, ➤ adozione di un codice deontologico, etico e di condotta, riferito anche al Codice del Consumo, ➤ vigilanza sull'osservanza da parte dei soci della condotta professionale, ➤ struttura organizzativa e tecnico-scientifica atta ad attuare tali impegni.

Le Associazioni così strutturate garantiscono al mercato qualità e trasparenza capaci di **premiare non solo i Professionisti, ma anche l'utenza**. A sua tutela, peraltro, la stessa legge n. 4/2013 prevede come obbligatoria la costituzione di uno “sportello”.

Quest'ultimo avrà la funzione di:

- rispondere a richieste di informazioni da parte dell'utente/cliente relative alle attività professionali e agli standard qualitativi di quella professione;
- rispondere ad eventuali contenziosi promossi da Utenti nei confronti di Professionisti associati.

5. L'ASSOCIAZIONE FACILITA LA SCELTA DELL'UTENTE E QUALIFICA IL MERCATO

Con questi strumenti l'Associazione, nei fatti, agevola il mercato nella scelta dei Professionisti, attestando la qualità professionale dei suoi Associati.

L'elenco delle Associazioni che rispondono alle caratteristiche stabilite dalla legge è pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a disposizione di chiunque voglia verificare l'effettivo valore e la serietà della garanzia che l'Associazione rilascia con l'attestazione di qualità del suo Associato.

Il Presidente dell'Associazione è personalmente responsabile della veridicità di quanto affermato e del regolare svolgimento delle attività a garanzia al mercato, mentre è il Ministero dello Sviluppo Economico

(Art. 10, commi 1 e 2) a svolgere la funzione di controllo. Proprio per questo motivo sul sito del MISE devono essere chiari per chiunque i seguenti elementi:

- 1. la struttura organizzativa dell'Associazione, la composizione degli organi deliberanti e la titolarità delle responsabilità in tali organi;**
- 2. i requisiti per la partecipazione all'associazione: titoli di studio, l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante, la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento, l'indicazione della quota annuale da versare.**

L'Associazione deve, alla stessa stregua, rendere noto (Art. 5, comma 2):

- **il codice etico e di condotta;**
- **l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente;**
- **la presenza della struttura tecnico-scientifica preposta alla formazione continua;**
- **i riferimenti allo Sportello per l'Utente.**

6. L'ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Si riportano per esteso gli aspetti più rilevanti dell'art. 7, comma 1: *“Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le Associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:*

- 1) alla regolare iscrizione del Professionista all'Associazione;**
- 2) ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;**
- 3) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli Iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;**
- 4) alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello Sportello di cui all'articolo 2, comma 4;**
- 5) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;**
- 6) all'eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.”**

Tuttavia, come previsto dalla stessa legge (Art. 7 comma 2) *“le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale”*. Ciò significa che un Professionista non iscritto ad alcuna Associazione professionale:

- **provvederà, a propria cura e responsabilità, a tenersi aggiornato sull'evoluzione della normativa UNI-CEN al rispetto della quale egli è tenuto; (Art. 6, commi 2 e 3)**
- **non sarà in grado di garantire in modo **NON AUTOREFERENZIALE** all'Utente elementi relativi alla sua qualità professionale (aggiornamento e standard qualitativi di riferimento)**

Circa la **polizza assicurativa per responsabilità professionale, la Legge la pone come facoltativa**, ma prescrive, al suo punto “e” dell’art. 7 comma 1, di dare informazione al mercato qualora ne sia in possesso. Per evitare ai propri Soci un’immagine poco professionale per i loro Clienti, l’Associazione Professionisti COMUNICATORE C.U.I. si impegna a pattuire convenzioni modulari e convenienti a tutela dei propri Associati.

SINTESI ADEMPIMENTI PER IL SOCIO COMUNICATORE C.U.I.

1) Inserimento dicitura di Legge in tutti i supporti scritti (cartacei e digitali) attraverso i quali il Professionista si rapporta al Cliente

Professionista che non aderisce ad alcuna Associazione, dovrà adottare una delle seguenti diciture:

- Professionista operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013
- Professionista disciplinato dalla Legge n. 4/2013
- Attività professionale disciplinata dalla Legge n. 4/2013

Qualora il Professionista sia Socio COMUNICATORE C.U.I. , egli ha facoltà di adottare questa dicitura (con l'obbligo di indicare sempre il numero di iscrizione COMUNICATORE C.U.I.):

- Professionista, Socio Qualificato COMUNICATORE C.U.I. n. XYZ, operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013
- Professionista, Socio Qualificato COMUNICATORE C.U.I. n.XYZ, disciplinato dalla Legge n. 4/2013

2) Pagamento della quota annuale nei termini fissati dall'Associazione, pena la decadenza da Socio con obbligo di dismissione dei riferimenti alle qualificazioni attestate da COMUNICATORE C.U.I. . Alla decadenza segue conseguentemente la cancellazione dall'elenco web dei Soci COMUNICATORE C.U.I.

Una nuova, successiva, iscrizione comporta il sottoporsi nuovamente alle usuali norme regolanti l'iscrizione.

3) Obbligo della formazione permanente nel rispetto dell'apposito Regolamento di Formazione

4) Rispetto del Codice Etico e Deontologico e dello Statuto

5) Eventuale sottoscrizione di una Polizza per la Responsabilità Civile (facoltativa per legge, ma con l'obbligo di renderne nota l'esistenza o meno)

Ulteriormente, e al di fuori delle prescrizioni di Legge ,l'Associazione Professionisti COMUNICATORE C.U.I. sta predisponendo una serie di servizi di tutela e di supporto al Professionista che verranno, successivamente proposti ai propri Soci.